APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 17 APRILE 1942 PER LA COLLABORAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE NEL CASO D'IMPIEGO DI FORZE ARMATE DI UNO DEI DUE STATI CONTRAENTI NEL TERRITORIO DELL'ALTRO STATO

Art. 6

Per l'esecuzione della presente Convenzione, i tribunali e le altre autorita' di ciascuno dei due Stati, che svolgono la loro attivita' nel territorio dell'altro Stato e i tribunali e le altre autorita' di quest'ultimo si prestano mutua, diretta e gratuita assistenza.

Gli atti di investigazione negli stabilimenti, edifici ed altri luoghi adibiti al servizio delle Forze armate di uno dei due Stati nel territorio dell'altro possono essere eseguiti soltanto previo avviso all'autorita' preposta al servizio stesso e con l'intervento di essa.

Versione in vigore dal 19 settembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia e la Germania il 17 aprile 1942 per la collaborazione nell'amministrazione della giustizia penale nel caso d'impiego di Forze armate di uno dei due Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato
Estremi	Legge 21 giugno 1942, n. 955
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-roma-fra-l-italia-e-la-1942/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it